

Dimissioni online, i dubbi della procedura e le risposte ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in questi giorni attraverso il sito cliclavoro.gov.it alcune faq , ovvero risposte ai quesiti relativi alla procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Con le risposte , il Ministero intende fornire le spiegazioni su come utilizzare la procedura.

.....

Qui di seguito riteniamo utile riportare le domande alle quali il ministero ha dato risposta e , di seguito , i quesiti rispetto ai quali non si è ancora pronunciato e quindi i dubbi non ancora risolti.

Si aggiungono alcune note di riflessione, su aspetti comunque non del tutto chiariti.

.....

1) Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?

- Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici e le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale.
- Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell'articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti.
 - *Art. 55 co.4 d.lgs. 151/2015: La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.*

- La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2) La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?

Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

Nota: *L'esenzione, prevista dalla circolare ministeriale per il personale delle pubbliche amministrazioni, non è supportata da riferimenti legislativi, ma dalla sola convinzione che nella PA non vi siano "dimissioni in bianco", a differenza del settore privato.*

3) Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?

Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

Nota: *Si tratta di quelle lavoratrici che si trovano nel periodo che va dalla data di pubblicazione del matrimonio all'anno successivo alla sua celebrazione e che già la normativa "tutela", in quanto, per far sì che non siano nulle, le dimissioni, devono essere convalidate presso la Direzione del Lavoro (a norma dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198/2006). A questo punto, non essendo stata abrogata la norma menzionata, le lavoratrici che si trovano nelle suindicate condizioni – secondo la faq ministeriale – dovranno espletare 2 adempimenti burocratici per far sì che le dimissioni abbiano efficacia: la procedura telematica e la convalida presso la Direzione del Lavoro. Un doppio adempimento che sembra eccessivo e quindi la risposta è alquanto incompleta.*

4) La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

Nota: È il caso di precisare che non vi è l'obbligo anche per i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro e per i lavoratori autonomi.

5) L'interruzione anticipata del tirocinio prevede l'applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?

No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6) Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?

Sì.

Nota: Forse non ha un senso logico prevedere la procedura telematica, nata per combattere le "dimissioni in bianco", per coloro i quali si dimettono per il raggiungimento dell'età pensionabile.

7) Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?

No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

Nota: Forse andava specificato che oltre alla presentazione delle dimissioni, anche la procedura di convalida deve essere effettuata prima del 12 marzo, indipendentemente dal fatto che la cessazione avvenga in data successiva. Ciò perché potrebbe succedere che la

presentazione delle dimissioni avvenga prima del 12 marzo, ma che a questa non segua la convalida “Fornero” che, dopo il 12 marzo, verrà abrogata.

8) Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?

È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

Nota: *L’indicazione doveva forse specificare una volta in più che il cittadino dovrà essere in possesso delle credenziali per accedere al sito cliclavoro.gov.it*

9) A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?

Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10) Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?

È possibile inserire come recapito e-mail anche una casella di posta non certificata.

Nota: *Da questa risposta si capisce che sarà il lavoratore ad inserire l’e-mail, anche non certificata, del datore di lavoro che servirà al sistema per inviare la comunicazione. Ma cosa succede se il lavoratore si sbaglia nell’inserimento o non la conosce? Non arriveranno mai le dimissioni all’azienda.*

11) È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?

No.

Nota: *Qui potrebbe sussistere un dubbio rispetto alla firma digitale. Se il lavoratore non va dal soggetto abilitato, la deve avere? La risposta sembrerebbe negativa soltanto nel*

caso in cui il lavoratore si rivolga ad un dei soggetti abilitati (patronato, sindacato, ente bilaterale e commissione di certificazione).

12) Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?

No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13) Il modello è disponibile anche in altre lingue?

Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14) Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?

Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di "Operatore" per ottenere le credenziali di accesso.

15) Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?

Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati.

Nota: *Non si capisce cosa si intenda per "consulente in qualità di singolo."*

.....

Qui di seguito i quesiti per il Ministero del Lavoro per i quali si attende ancora una risposta del Ministero

- Il campo data di decorrenza delle dimissioni potrà prevedere una data anteriore rispetto a quella di compilazione del modulo?
- Qualora il lavoratore non sia a conoscenza dell'e-mail aziendale, può comunque inviare il modulo? In questo caso, con che modalità verrà a conoscenza l'azienda delle dimissioni del lavoratore?

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- Se il lavoratore si rende irreperibile e non compila il modulo telematico, quali procedure può attivare l'azienda per chiudere il rapporto di lavoro?
- La lavoratrice che si trova nel periodo di tutela matrimoniale (prevista ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo n. 208/2006), deve compilare il modulo telematico ed andare, comunque, presso la Direzione del Lavoro a convalidare le dimissioni?
- Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei lavoratori un computer aziendale per la compilazione e l'invio del modello telematico? O tale comportamento può essere considerato, dall'organo di vigilanza, una "alterazione" del modulo che comporterebbe l'applicazione della sanzione amministrativa (da 5.000 a 30.000 euro)?
- E' possibile inserire, nel campo "*data di decorrenza delle dimissioni*" una data maggiore rispetto a quanto previsto dal preavviso contrattuale?

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)